

DELIBERA N. 417/13/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' MAXIMA SRL
PER ESERCIZIO DI ATTIVITA' POSTALE IN ASSENZA DEL PRESCRITTO
TITOLO ABILITATIVO, CONDOTTA SANZIONABILE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 21, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 22
LUGLIO 1999, N. 261
(PROC. SANZ. N. 1/13/DISP)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio dell'11 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, *"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"* e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 6, comma 1;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 4 febbraio 2000, n. 75, *"Regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale"* e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, il punto 4) dell'Allegato 1;

VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico (di seguito "MISE"), pervenuta in Autorità il 15 novembre 2012 (prot. 57572), con la quale, è stata trasmesso *inter alia*, il verbale dell'Ispettorato territoriale per la regione Veneto del 29 ottobre

2012, successivamente integrato con nota del 23 gennaio 2013 (prot. 3719), con la quale si acquisiva copia di un accordo commerciale stipulato tra le società Redhot e Maxima per il recapito della corrispondenza in base alle condizioni del servizio di recapito a data e ora certa;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione Servizi Postali, CONT. N. 2/13/BIS/DISP del 7 febbraio 2013, notificato in data 13 marzo 2013, con il quale è stato contestato alla società MAXIMA di aver svolto attività postale in assenza del titolo abilitativo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del medesimo decreto legislativo;

VISTA la nota del 10 aprile 2013 (prot. n. 18738), con la quale la predetta Società ha inviato i propri scritti difensivi, ritenendo la contestazione addebitata palesemente infondata, *“posto che l'attività di recapito di corrispondenza è stata svolta dalla medesima società nel corso del 2011, esclusivamente in qualità di mandataria per conto di Redhot S.r.l. Unipersonale”* e formulando istanza di audizione;

VISTA la nota del 17 aprile 2013 (prot. 20133) con la quale l'Autorità ha chiesto al MISE di sapere *“se la società Redhot ha indicato a codesto Ministero la società Maxima srl come sede mandataria”*;

VISTA la risposta del MISE del 13 maggio 2013 (prot. 24318) con la quale si informava l'Autorità che la società *“Redhot srl non ha mai indicato la società Maxima srl come sede mandataria”*;

VISTA la nota del 17 giugno 2013 (prot. Agcom n. 32550) con la quale la società Maxima, nel comunicare l'impossibilità di partecipare all'audizione, ha rimandato a quanto già espresso nelle sedi difensive, *“sottolineando la qualità, in capo a Maxima S.r.l., di mera mandataria per conto di Redhot S.r.l., unico soggetto tenuto ad intrattenere rapporti con il competente Ministero e unico soggetto tenuto ad essere titolare della licenza e/o autorizzazione”*;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società MAXIMA s.r.l.

In relazione alla violazione oggetto di contestazione, la Società ha rappresentato quanto segue.

Nella memoria difensiva la Società ha affermato di aver svolto attività di recapito di corrispondenza *“esclusivamente in qualità di mandataria della ditta Redhot”*; tale argomentazione è stata ribadita anche nella comunicazione del 17 giugno 2013. In particolare in tale ultimo documento la Società ha sottolineato *“la qualità, in capo a Maxima S.r.l., di mera mandataria per conto di Redhot S.r.l., unico soggetto tenuto ad intrattenere rapporti con il competente Ministero e unico soggetto tenuto ad*

essere titolare della licenza e/o autorizzazione” chiedendo, contestualmente, l’archiviazione del procedimento *de quo*.

II. Valutazioni dell'Autorità

Le eccezioni sollevate dalla Società non possono essere accolte per le seguenti motivazioni.

Nel verbale ispettivo dell’Ispettorato territoriale Veneto si accertava l’esistenza di un accordo commerciale tra la società Maxima e la società Redhot per il recapito della corrispondenza da effettuarsi secondo le modalità del servizio a data e ora certa, nel quale la società Maxima dichiarava di svolgere attività di recapito per conto terzi. Nel trasmettere il predetto verbale, il Ministero dello sviluppo economico ha, contestualmente, rappresentato di aver verificato presso i propri uffici che *“la società Maxima srl è effettivamente priva di licenza individuale e/o autorizzazione generale”*. In seguito all’incardinamento del procedimento sanzionatorio l’Autorità, sulla base di quanto rappresentato dalla Società nell’ambito della propria memoria difensiva, vale a dire di essere mandataria della società Redhot srl, ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico una ricognizione circa la possibile indicazione della società Maxima srl quale sede mandataria della società Redhot srl, (titolare sia di licenza individuale che di autorizzazione generale).

Si sottolinea che l’indicazione delle sedi mandatarie è espressamente prevista come obbligatoria dal punto 4 dell’allegato 1 al decreto ministeriale n.75 del 4 febbraio 2000, *“Regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale”* laddove si prescrive di rendere, nell’ambito delle dichiarazioni da produrre *“ai fini del conseguimento dell’autorizzazione generale”* dati e notizie *“in ordine alla localizzazione delle sedi operative, comprese quelle di mandatarì”*.

Con nota del 13 maggio 2013, il Ministero, fornendo riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità, ha rappresentato che *“la società Redhot srl non ha mai indicato la società Maxima srl come sede mandataria”* (enfasi aggiunta).

Preso atto di quanto accertato dal Ministero, l’Autorità ha pertanto rilevato come per svolgere l’*“attività di recapito di corrispondenza”* nelle modalità di servizio a data e ora certa, oggetto dell’acquisito contratto tra le società Redhot e Maxima, fosse necessario possedere il titolo abilitativo dell’autorizzazione generale;

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261 e s.m.i. avendo accertato che la società MAXIMA, come meglio precisato in motivazione, risulta aver svolto attività postale in assenza del prescritto titolo abilitativo;

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini prescritti previsti per l’oblazione dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO quanto segue ai fini dell'irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

- con riferimento alla gravità della violazione, si osserva che l'illecito è stato realizzato in un ambito territoriale circoscritto – la sola provincia di Belluno – e che, pertanto, valutato il pregiudizio alla concorrenza, la violazione può essere considerata non particolarmente grave;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti conseguenti alla violazione commessa, il criterio non è utilmente applicabile nel caso di specie perché il rapporto contrattuale con la Redhot srl si era concluso il 31 dicembre 2011, quindi diversi mesi prima della visita ispettiva;

- con riferimento alla personalità dell'agente e alle condizioni economiche della società MAXIMA, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sotto determinata, ritenendola sufficientemente afflittiva nella misura del minimo edittale.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari ad euro 5.000.00 (cinquemila/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Maurizio Dècina, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società MAXIMA s.r.l., con sede in via Meassa, n.164, 32100 Belluno, di pagare la somma di euro 5000,00 (cinquemila/00) quale sanzione pecuniaria amministrativa;

INGIUNGE

alla società MAXIMA s.r.l., con sede in via Meassa, n.164, 32100 Belluno di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 417/13/CONS”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento,

sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 417/13/CONS".

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 11 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Maurizio Dècina

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani